

Pensione di Inabilità e Assegno Ordinario d'Invalidità

- Documento d'identità del richiedente, se coniugato anche del coniuge;
- Codice fiscale del richiedente, se coniugato anche del coniuge;
- Autocertificazione della data del matrimonio, se coniugato;
- Se separato o divorziato copia della sentenza;
- Ultima dichiarazione dei redditi, se coniugato anche del coniuge;
- Codice IBAN o libretto bancario/postale dove si effettuerà l'accredito oppure dati dell'istituto di credito o ufficio postale dove si trova il c/c o libretto;
- **MODELLO SS3 TELEMATICO** rilasciato dal medico di base valido 90 giorni dalla data del rilascio;
- Verbale d'invalidità.

Informativa:

Assegno ordinario d'invalidità: è una prestazione economica, erogata dall'INPS su domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di una accertata infermità di natura fisica o mentale. Questa prestazione previdenziale è compatibile con l'attività lavorativa.

Pensione d'inabilità: viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS. Questa prestazione previdenziale. Non è compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Requisito contributivo: minimo 5 anni di contributi di cui 3 maturati negli ultimi 5 anni antecedenti alla richiesta.